



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

# **Elezione del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale**

## **Casistica cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere regionale**

**2024**



## **AVVERTENZA**

Il presente documento è redatto al solo fine di facilitare la lettura delle vigenti disposizioni normative in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere regionale.

Si precisa che la ricorrenza delle cause di ineleggibilità è rimessa al Consiglio regionale in fase di convalida degli eletti e da eventuali altri organi competenti e pertanto agli stessi è rimessa la concreta valutazione della loro sussistenza o meno.

## CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

In ragione del rinvio operato dall'art. 22, comma 2 dello Statuto, nelle more dell'approvazione della legge statutaria in materia, trovano applicazione le cause di ineleggibilità previste dalla normativa statale, in particolare quelle contenute nell'articolo 2 della legge n. 154/1981, riportate all'interno del presente documento.

A differenza delle cause di incandidabilità, le eventuali cause di ineleggibilità non sono rilevate in sede di presentazione delle candidature; l'accertamento delle stesse è infatti demandato al Consiglio regionale in sede di convalida degli eletti, mediante un procedimento in contraddittorio con l'interessato.

Le cause di ineleggibilità derogando al principio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo, sono di stretta interpretazione e devono comunque rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate", con la conseguenza che il precetto espresso nell'art. 51, primo comma, Cost. deve ottenere "la più ampia estensione applicativa compatibilmente con la duplice finalità di garantire lo svolgimento della competizione elettorale in condizioni di eguaglianza tra i candidati e di assicurare la autenticità o genuinità del voto" (Corte Cost. sentenza 53/1990, che a sua volta richiama i propri precedenti intervenuti con sentenze n. 171/1984, n. 162/1985, n. 43/1987, n. 235/1988, n. 1020/1988, n. 46/1989, n. 510/1989) (C. (Corte Cost. sent. 46/1989).

\*\*\*

La legge 23 aprile 1981, n. 154<sup>1</sup> (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) prevede all'art. 2, che non sono eleggibili a consigliere regionale:

- 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) - abrogato -
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

---

<sup>1</sup> L'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali, di cui permane pertanto la vigenza.

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

7) i dipendenti della regione per i rispettivi consigli;

Sul punto si rammenta che la Corte costituzionale, con sentenza n. 388 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo in esame, nella parte in cui non prevede che la causa d'ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso.

Per l'effetto:

1) per i dipendenti a tempo indeterminato è possibile rimuovere la causa di ineleggibilità facendo ricorso al collocamento in aspettativa;

2) per i dipendenti a tempo determinato non trova applicazione l'istituto del collocamento in aspettativa, ai sensi del comma ottavo dell'art. 2, legge n. 154 del 1981 e pertanto la causa di ineleggibilità può essere rimossa solo con le dimissioni. Alla medesima previsione, con conseguente obbligo di dimissioni, è assoggettato il personale esterno contrattualizzato a tempo determinato con assegnazione agli uffici di gabinetto del Presidente o degli Assessori regionali consulenti, capo di gabinetto, addetti di gabinetto ecc.).

Nel caso di dipendenti regionali di ruolo assegnati ai medesimi uffici gli stessi dovranno dimettersi dall'incarico e contestualmente richiedere il collocamento in aspettativa.

3) per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando o assegnazione temporanea presso la Regione l'ineleggibilità non opera ove, nei termini sotto riportati, gli stessi cessino, con conseguente rientro nell'amministrazione di appartenenza.

8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), L. 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende;

La disposizione in esame va letta in armonia con le riforme in materia sanitaria che si sono succedute nel tempo, e, in particolare, con le previsioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). La disposizione sopra riportata precedentemente applicabile anche ai consiglieri comunali e provinciali è stata abrogata dall'art. 274 comma 1 lett. l) del decreto legislativo n. 267 del 2001 (TUEL) "(omissis) salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali", con contestuale entrata in vigore dell'art. 60 comma 1, numero 8 del TUEL che prevede che non sono eleggibili a consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale: "*il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere*". (si veda peraltro il caso previsto *infra* nella parte relativa alle cause di incompatibilità operante nel caso in cui il soggetto rivesta già la carica di consigliere). Si rappresenta, infine, che la L.R. n. 24 del 2020 e s.m.i., all'art. 10 "Organi delle aziende sanitarie" al comma 3 prevede che "il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo."

9) (non rilevante nel caso di specie);

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della regione;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione;

12) i consiglieri regionali in carica in altra regione.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo in esame entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

## CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Lo Statuto speciale, all'articolo 17, prevede alcune cause di incompatibilità, e in particolare stabilisce che la carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo.

Per i casi disciplinati direttamente dallo Statuto speciale, è escluso ogni riferimento alla legge statale<sup>2</sup>.

Trovano inoltre applicazione le cause di incompatibilità previste dalla normativa statale<sup>3</sup>, in particolare quelle contenute nell'articolo 3 della legge n. 154/1981, riportate all'interno del presente documento.

Le cause di incompatibilità non rilevano al momento della presentazione delle candidature e non invalidano l'elezione, ma impongono all'eletto di optare, entro termini perentori, tra il mandato elettivo e la carica incompatibile con il mandato.

L'art. 3 della legge n. 154 del 1981, prevede che non può ricoprire la carica di consigliere regionale:

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione, o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2);
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con la regione. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.
- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della regione, ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

---

<sup>2</sup> Art. 1, comma 1, legge regionale statutaria n. 1 del 2014.

<sup>3</sup> Art. 22, comma 2, della legge regionale statutaria n. 1 del 2013.

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la regione ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detto ente, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la regione;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

L'ipotesi di cui al numero 2) del comma precedente non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

\*\*\*

Ulteriori cause di incompatibilità sono previste dal Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012), che prevede:

All'art. 12, comma 3:

“3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;”

Al comma 4:

“4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;”

All'art. 14, comma 2, precisa invece che:

“2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione”

*Giurisprudenza: Consiglio di Stato sezione III, 12 novembre 2014, n. 5583, con ragionamento per i consiglieri comunali, ha affermato:*

*“citata formulazione generica dell'art. 12, vi è il successivo art. 14 intitolato “Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali” ed il cui disposto prevede l'incompatibilità in questione solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.*

*Appare chiaro ed inequivocabile, dunque, che il legislatore delegato ha dettato una disciplina speciale per il personale delle Aziende sanitarie locali; ed ha fatto ciò in pedissequa applicazione del criterio imposto dalla legge delega, e precisamente dall'art. 1, comma 50, lettera (d). Questo prevede esplicitamente una disciplina apposita per il personale delle A.S.L. e delle Aziende ospedaliere al fine di "comprendere" nel regime dell'incompatibilità i tre incarichi di vertice (direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo).*

*Peraltro, se i dirigenti medici delle A.S.L. rientrassero automaticamente nella previsione generale dell'art. 12 del decreto delegato, come ha affermato il T.A.R., vi rientrerebbero anche, e a maggior ragione, i titolari dei tre incarichi di vertice. Non vi sarebbe stato dunque bisogno di dettare una disciplina specifica per "comprendere" nel regime dell'incompatibilità questi ultimi.*

*Pare dunque di assoluta evidenza che il legislatore delegante, e di riflesso quello delegato, abbiano inteso dettare per il personale delle aziende sanitarie una disposizione speciale che, nel momento stesso in cui assoggetta al regime delle incompatibilità i tre incarichi di vertice, implicitamente ma inequivocamente esclude da quel regime il personale ad essi subordinato, pur se rivestito di funzioni denominate "dirigenziali".*

*Sotto il profilo della ratio legis, il Consiglio di stato afferma ulteriormente:*

*"Queste conclusioni sono rafforzate dalla considerazione della ratio legis.*

*Non si può ignorare che il personale denominato "dirigente medico" dei vari livelli ha caratteristiche peculiari alquanto diverse dalla generalità dei "dirigenti" delle pubbliche amministrazioni.*

*Le caratteristiche essenziali della funzione dirigenziale, genericamente intesa, sono l'autonomia, la discrezionalità, la potestà provvedimentale e gestionale, la preposizione gerarchica, e l'inerente responsabilità. I compiti dei medici che l'ordinamento del s.s.n. denomina "dirigenti" dei vari livelli corrispondono solo in senso assai parziale e relativo a questo schema generale. Nella misura in cui un dirigente medico (pur se preposto ad una struttura complessa) gode di autonomia, discrezionalità, etc., tutto ciò attiene essenzialmente, o comunque prevalentemente, alla sfera professionale tecnico-sanitaria; mancano, fra l'altro, competenze provvedimentali e gestionali, se non forse in misura del tutto marginale e limitata al momento organizzativo interno del reparto. Sono, queste nozioni che rientrano nella comune conoscenza ed esperienza e non vi è bisogno di insistervi.*

*In questa situazione, se il legislatore delegante e quello delegato hanno sottratto i dirigenti medici al regime generale dell'incompatibilità con le cariche pubbliche elettive, questa scelta non appare tanto manifestamente illogica da indurre a porvi rimedio mediante operazioni interpretative in contrasto con il dato trasparente della formulazione letterale."*